

Organisation kaufmännische
Grundbildung Treuhand/Immobilien
OKGT

Organisation pour la formation
commerciale fiduciaire/immobiliere
OFCF

Organizzazione per la formazione
commerciale fiduciario/immobiliare
OFCF

OKGT Organisation kaufmännische
Grundbildung Treuhand/Immobilien

OFCF Organisation pour la formation
commerciale fiduciaire/immobiliere

OFCF Organizzazione per la formazione
commerciale fiduciario/immobiliare

Statuto

In vigore dal 25 aprile 2017

*Per motivi legati alla chiarezza linguistica, di seguito viene utilizzata soltanto la forma al maschile.
Naturalmente è sempre compresa anche la forma femminile.*

I Denominazione, sede e durata

1. Con la denominazione «Organisation kaufmännische Grundbildung Treuhand/Immobilien (OKGT) Organisation pour la formation commerciale fiduciaire/immobilière (OFCE), Organizzazione per la formazione commerciale fiduciario/immobiliare (OFCE)» sussiste un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero.
2. L'OFCE ha sede a Zurigo.
3. La durata dell'associazione è illimitata.

II Scopo

4. Scopo dell'associazione è promuovere la formazione aziendale riguardo alle competenze commerciali di base e alla conoscenza del ramo «fiduciario/immobiliare» per gli impiegati di commercio nella formazione di base e la formazione estesa.
5. L'associazione si impegna a coordinare la formazione commerciale di base tra le aziende, da un lato, e i soggetti pubblici e privati competenti, dall'altro. Essa sostiene l'organizzazione e la realizzazione di corsi interaziendali, dell'esame finale di settore, della formazione come maestro di tirocinio nonché la promozione dei posti di tirocinio e l'impegno delle associazioni aderenti nel campo della formazione professionale.
6. L'associazione è accreditata per il settore fiduciario presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). L'associazione è attiva in tutta la Svizzera.

III Soci dell'associazione

7. Sono soci dell'associazione:
 - EXPERTsuisse (ES)
 - Associazione Svizzera dell'economia immobiliare (SVIT)
 - FIDUCIARI|SUISSE (FS)
 - Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI)
8. Su richiesta possono aderire come soci dell'associazione anche altre persone giuridiche. La decisione sull'accettazione spetta all'Assemblea generale, che può rifiutarla senza indicare i motivi.

IV Organizzazione

9. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) l'Organo di revisione.

a) Assemblea generale

10. L'Assemblea generale viene convocata in seduta ordinaria dal Comitato direttivo, di norma nei primi quattro mesi dopo la conclusione dell'esercizio. Al momento della convocazione viene sottoposto ai soci il conto annuale.
11. Su richiesta scritta del Comitato direttivo, dell'Organo di revisione o di un socio e con indicazione della motivazione si svolgono assemblee generali straordinarie. L'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata al massimo 30 giorni dopo la ricezione della relativa richiesta.
12. La convocazione a un'Assemblea generale avviene per iscritto o per e-mail con indicazione di luogo, data e orario nonché dell'ordine del giorno e delle richieste e viene inviata all'ultimo indirizzo postale o e-mail noto di ogni singolo socio. La convocazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.
13. L'Assemblea è costituita se viene rappresentata la maggioranza dei soci.
14. A ogni socio spetta un voto.
15. L'approvazione scritta di una richiesta da parte di tutti i soci ha lo stesso valore di una delibera dell'Assemblea generale.
16. L'Assemblea generale detiene i seguenti poteri:
 - a) approvazione del rendiconto annuale;
 - b) presa in consegna del rapporto di revisione e approvazione del conto annuale;
 - c) approvazione dell'operato del Comitato direttivo;
 - d) nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Comitato direttivo e dell'Organo di revisione;
 - e) nomina del delegato della Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC);
 - f) nomina dei presidenti della Commissione persone in formazione e della Commissione d'esame;
 - g) approvazione del bilancio e dei contributi;
 - h) approvazione dei regolamenti necessari;
 - i) fissazione e modifica dello statuto;
 - j) fissazione e modifica dell'orientamento strategico;
 - k) delibera in merito all'accettazione di nuovi soci e l'unione con altre associazioni;
 - l) delibera in merito allo scioglimento dell'associazione e alla liquidazione del patrimonio dell'associazione;
 - m) delibera in merito a tematiche di sua competenza ai sensi della legge o dello statuto.
17. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente del Comitato direttivo senza diritto di voto. Se sono assenti sia il Presidente che il Vicepresidente, l'Assemblea nomina un presidente di turno.

18. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.
19. Se l'Assemblea generale non sceglie un'altra modalità d'esecuzione, le votazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano.
20. Occorre l'unanimità per le delibere relative alla revisione dello statuto, allo scioglimento dell'associazione e all'unione con un'altra associazione, all'orientamento strategico e ai regolamenti necessari per la gestione dell'associazione.
21. In caso di delibere sull'approvazione dell'operato del Comitato direttivo, i titolari di cariche pubbliche non hanno diritto di voto.

b) Comitato direttivo

22. Il Comitato direttivo è l'organo strategico dell'associazione. Designa segreterie e commissioni per le mansioni operative nelle diverse regioni linguistiche, ne fissa le mansioni e le controlla.
23. È composto da una rappresentanza dei soci dell'associazione. La direzione partecipa alle sedute del Comitato direttivo con voto consultivo e ha il diritto di presentare richieste.
24. Ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, nominati dall'Assemblea generale, il Comitato direttivo si costituisce autonomamente.
25. Presidente, Vicepresidente e Comitato direttivo vengono nominati a cadenza annuale dall'Assemblea generale.
26. In caso di dimissioni anticipate di un membro del Comitato direttivo, il Comitato può scegliere un sostituto fino alla successiva Assemblea generale ordinaria.
27. Il Comitato direttivo viene convocato secondo necessità dal Presidente oppure dietro richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Comitato stesso.
28. Il Comitato direttivo si occupa di tutto ciò che non è espressamente riservato all'Assemblea generale.
29. L'associazione è vincolata soltanto in caso di firma collettiva. Il Comitato direttivo determina chi è autorizzato a firmare.
30. Il Comitato direttivo è costituito se è rappresentata la maggioranza dei soci. Le delibere vengono prese a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

c) Organo di revisione

31. L'Assemblea generale nomina a cadenza annuale un revisore ovvero una società di revisione che redige per l'Assemblea generale un rapporto scritto sulla verifica del conto annuale.

V Diritti e doveri dei soci

32. Ogni socio ha diritto a un'adeguata rappresentanza da parte di esperti designati nella Commissione persone in formazione e nella Commissione d'esame.
33. Il diritto di partecipazione è indissolubilmente legato all'obbligo di assumere compiti.
34. Il recesso dall'Associazione si effettua mediante dichiarazione scritta al Comitato direttivo, con preavviso di un anno ed effetto per la fine dell'esercizio. Il recesso non esonera dall'obbligo di versare i contributi dovuti fino al momento del recesso.

VI Finanze

35. Il Comitato direttivo determina l'esercizio.
36. L'associazione dispone delle entrate di seguito elencate:
 - a) i contributi stabiliti dall'Assemblea generale;
 - b) utili provenienti da varie attività, in particolare dalle attività di formazione;
 - c) sussidi della Confederazione e dei Cantoni;
 - d) donazioni e legati, nella misura in cui non siano vincolati da condizioni svantaggiose o dannose per lo scopo dell'associazione.
37. In caso di obblighi si attinge esclusivamente al patrimonio dell'associazione.
38. I soci sono tenuti a versare soltanto i contributi loro imposti a norma di statuto e delibere.

VII Scioglimento e liquidazione

39. L'Assemblea generale può determinare in qualsiasi momento lo scioglimento dell'associazione nel corso di una seduta appositamente convocata.
40. La liquidazione viene effettuata dal Comitato direttivo, a meno che l'Assemblea generale non nomini liquidatori speciali. Le competenze dell'Assemblea generale restano completamente in vigore anche durante la liquidazione dell'associazione.
41. Se l'associazione si scioglie unendosi a un'altra associazione con scopi simili, l'Assemblea generale determina le modalità più simili.
42. Dopo lo scioglimento dell'associazione, l'utile e il capitale vengono destinati obbligatoriamente a una persona che abbia sede in Svizzera e sia esente dal pagamento delle tasse in considerazione dello scopo pubblico o di utilità pubblica. È ammessa la fusione soltanto con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che sia esente dall'obbligo di pagare le tasse per motivi di scopo pubblico o di utilità pubblica.

VIII Disposizioni finali

43. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 25 giugno 2003; è stato aggiornato ed è entrato in vigore a seguito delle Assemblee generali dell'8 giugno 2011 e del 25 aprile 2017.

Berna, 25 aprile 2017

Organizzazione per la formazione commerciale di base fiduciario/immobiliare OFCF

Presidente:

Direttore:

Martin Müller

Michel Fischer